

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE
PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE ABRUZZO
DEL D.M. n. 403/2000
CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA
RIPRODUZIONE ANIMALE**

PREMESSA

Le presenti procedure definiscono le modalità per la gestione delle domande di autorizzazione nell'ambito della riproduzione animale nel territorio della regione Abruzzo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il settore della riproduzione animale è regolamentato dal Decreto Legislativo 11/05/2018, n. 52 recante: “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” che, tra l’altro, abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30. L’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 52/2018, demanda l’adozione delle relative disposizioni attuative a successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, da adottare di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more dell’approvazione del Decreto Ministeriale di cui al precedente capoverso, restano invariate le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19/07/2000, n. 403 recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale

1. Definizioni

Le definizioni di seguito elencate si evincono da quanto disposto dal D.M. 403/2000.

Stazione di monta naturale pubblica. Allevamenti che utilizzano i riproduttori posseduti o gestiti, per la fecondazione naturale di fattrici di proprietà di terzi.

Stazione di monta naturale privata. Allevamenti che utilizzano i riproduttori posseduti o gestiti, per la fecondazione naturale di fattrici esclusivamente dell’allevamento al quale appartengono i riproduttori maschi.

Stazioni di inseminazione artificiale equina. Struttura autorizzata per la fecondazione strumentale di fattrici equine con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati.

Centro di produzione dello sperma. Struttura adibita all'allevamento dei riproduttori e provvista di idonei locali in cui si opera il prelievo strumentale, la preparazione, il controllo, la confezione, la conservazione e la distribuzione ai recapiti del materiale seminale ivi raccolto.

Recapito. Struttura autorizzata che provvede alla conservazione e alla redistribuzione del materiale seminale congelato e/o degli embrioni congelati provenienti da Centri di produzione con i quali è collegato.

Gruppo di raccolta embrioni. Gruppo di più tecnici che, sotto la direzione di un veterinario responsabile, provvedono, anche per conto terzi, alla raccolta, al trattamento ed alla conservazione degli embrioni di animali di interesse zootecnico, con esclusione degli embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro. Possono provvedere, inoltre al trasferimento di detti embrioni su fattrici riceventi.

Centro di produzione embrioni. Strutture di laboratorio con personale qualificato che provvede al prelievo di oociti di animali di interesse zootecnico, alla loro fecondazione in vitro, alla coltura degli embrioni ottenuti, agli eventuali trattamenti, nonché al congelamento, conservazione e alla distribuzione degli embrioni prodotti tramite i Recapiti.

Operatore pratico di inseminazione artificiale. Persona fisica che ha ottenuto l'idoneità ai sensi dell'art. 2 della Legge 11 marzo 1974, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, iscritto al registro dell'U.O.F.A.A. e all'elenco regionale, identificato con codice univoco nazionale;

Operatore di inseminazione artificiale e/o di impianto embrionale. Veterinario iscritto all'ordine dei medici veterinari e all'elenco regionale, identificato con Codice univoco nazionale;

Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) e certificati di impianto embrionale (C.I.E.). Moduli che attestano gli interventi fecondativi e gli interventi di impianto di embrioni.

Riproduttori equini di interesse locale. Cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia il Libro Genealogico o il Registro Anagrafico. Per operare devono essere riconosciuti idonei e ottenere l'attestato di approvazione alla fecondazione.

Inseminazione artificiale in ambito aziendale suini. Allevamenti suinicoli nei quali è consentito il prelievo e la preparazione del seme proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda esclusivamente per l'inseminazione artificiale delle scrofe allevate nella stessa azienda.

Libro genealogico. Libro tenuto da un'associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da altro Ente di diritto pubblico nel quale sono iscritti i riproduttori maschi di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli sulle attività di riproduzioni.

Codice identificativo. Codice identificativo univoco, assegnato ad ogni singolo animale composto da 15 caratteri alfanumerici.

2. Oggetto e finalità

1. Le presenti procedure disciplinano i procedimenti collegati alle competenze regionali in materia di riproduzione animale, suddivise tra quelle del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria e quelle dei Servizi Territoriali Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, in considerazione

dei contenuti del D.M. n. 403/2000, al fine di garantire omogeneità operativa sul territorio regionale.

2. Ai sensi della citata disciplina nazionale, sono affidate alla Regione le competenze sui seguenti procedimenti/adempimenti:

- a) rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle Stazioni di monta naturale pubblica e privata;
- b) controllo amministrativo inerente la comunicazione relativa alla fecondazione naturale in allevamenti allo stato brado;
- c) rilascio dell'attestato di approvazione alla fecondazione naturale per i riproduttori equini di interesse locale non iscritti in un Libro Genealogico o Registro Anagrafico Nazionale;
- d) rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica;
- e) il controllo amministrativo delle comunicazioni inerenti l'inseminazione artificiale nelle aziende suinicole in ambito aziendale;
- f) rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei Centri di Produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale;
- g) rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei Recapiti di materiale seminale e/o embrioni;
- h) rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei Gruppi di raccolta degli embrioni;
- i) rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei Centri di produzione degli embrioni;
- j) il controllo amministrativo inerente la richiesta di iscrizione negli elenchi dei veterinari e degli operatori pratici che esercitano l'inseminazione artificiale e l'impianto di impianto embrionale.

3. Competenze

1. Ai sensi della DGR del 27 aprile 2023 n. 234 recante "Parziale revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura", ai Servizi Territoriali Agricoltura (di seguito STA) spetta:

- a) il rilascio:
 - i. dell'autorizzazione per la gestione delle Stazioni di monta naturale pubblica e privata;
 - ii. dell'attestato di approvazione alla fecondazione naturale per i riproduttori equini di interesse locale non iscritti in un Libro Genealogico o registro Anagrafico Nazionale;
 - iii. dell'autorizzazione a gestire una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica;
 - iv. dell'autorizzazione per la gestione di un Centro di Produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale;
 - v. dell'autorizzazione per la gestione di un Recapito di materiale seminale e/o di embrioni;
 - vi. dell'autorizzazione per la gestione di un Gruppo di raccolta embrioni;

- vii. dell'autorizzazione per la gestione di un Centro di produzione di embrioni.
- b) il controllo amministrativo delle comunicazioni inerenti:
- i. la comunicazione inerente la fecondazione naturale in allevamenti allo stato brado;
 - ii. l'impiego dell'inseminazione artificiale delle aziende suinicole in ambito aziendale;
 - iii. la richiesta di iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale.
2. Ai sensi della richiamata DGR n. 234/2023 al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria spetta la tenuta e gli aggiornamenti degli elenchi:
- i. delle Stazioni di monta naturale pubbliche
 - ii. delle Stazioni di monta naturale private
 - iii. dei riproduttori equini di interesse locale
 - iv. delle Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica
 - v. delle aziende che effettuano l'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale;
 - vi. dei Centri di produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale
 - vii. dei Recapiti di materiale seminale e/o di embrioni
 - viii. dei Gruppi di raccolta degli embrioni
 - ix. dei Centri di produzione di embrioni
 - x. dei veterinari e operatori pratici di inseminazione artificiale e di impianto embrionale

4. Disciplina generale e termini dei procedimenti

4.1 Presentazione delle domande

1. Sono di seguito indicate le modalità di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere le autorizzazioni e gli attestati di cui all'art. 3 delle presenti procedure.

- a) Richiesta dell'autorizzazione a gestire una stazione di monta pubblica o privata. La domanda deve essere presentata via PEC allo STA nel cui ambito di competenza territoriale ha sede la struttura da autorizzare tramite invio del Modello 1 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- b) Comunicazione inerente la fecondazione naturale in allevamenti allo stato brado. La domanda deve essere presentata via PEC allo STA nel cui ambito di competenza territoriale ha sede la struttura da autorizzare tramite invio del Modello 2 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;

- c) Richiesta di attestazione di approvazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale. La richiesta, deve essere presentata via PEC, allo STA nel cui ambito di competenza territoriale ha sede la struttura da autorizzare entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per la stagione di monta dell'anno successivo, tramite invio del Modello 3 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- d) Richiesta di autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica. La domanda deve essere presentata via PEC allo STA nel cui ambito territoriale ha sede la struttura da autorizzare tramite invio del Modello 4 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- e) Comunicazione impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale. La comunicazione deve essere presentata ogni anno via PEC allo STA nel cui ambito territoriale ha sede la struttura interessata tramite invio del Modello 5 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- f) Richiesta dell'autorizzazione per gestire un Centro di Produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale. La domanda deve essere presentata tramite PEC al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità tramite il Modello 6 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- g) Richiesta dell'autorizzazione a gestire un Recapito di materiale seminale e/o di embrioni. La domanda deve essere presentata tramite PEC allo STA nel cui ambito territoriale ha sede la struttura interessata inviando il Modello 7 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- h) Richiesta di autorizzazione a gestire un Gruppo di raccolta di embrioni. La domanda deve essere presentata tramite PEC allo STA nel cui ambito territoriale ha sede la struttura interessata inviando il Modello 8 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- i) Richiesta di autorizzazione a gestire un Centro di produzione di embrioni. La domanda deve essere presentata tramite PEC al allo STA nel cui ambito territoriale ha sede la struttura interessata inviando il Modello 9 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;
- j) Richiesta di iscrizione negli elenchi dei veterinari e degli operatori pratici. La domanda per l'iscrizione nell'elenco dei veterinari e degli operatori pratici per esercitare l'attività di inseminazione artificiale e di trapianto embrionale (solo per veterinari), deve essere

presentata tramite PEC allo STA nel cui ambito territoriale è espletata l'attività prevalente utilizzando il Modello 10 corredata della documentazione indicata nel medesimo Modello, parte integrante e sostanziale delle presenti procedure;

m) Requisiti delle domande. Ogni domanda deve essere:

- i. debitamente sottoscritta con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento;
- ii. in regola con le norme di bollo (Modello 11): esclusivamente per le richieste di autorizzazione;
- iii. completa di tutti gli allegati previsti.

4.2 Istruttoria

1. L'avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione delle istanze da parte della Regione Abruzzo.

2. I procedimenti amministrativi disciplinati dalle presenti procedure si concludono entro 60 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Tale termine si riferisce ad istanze corredate di tutta la documentazione prescritta.

3. Gli STA competenti per territorio provvedono ad effettuare l'istruttoria amministrativa delle domande presentate che è finalizzata a verificare quanto segue:

- a) sottoscrizione della domanda;
- b) presenza di un documento di identità in corso di validità;
- c) rispetto delle norme in materia di apposizione delle marche da bollo;
- d) completezza della documentazione allegata.

4. Per le domande incomplete può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della documentazione mancante secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.

5. Un medico veterinario della Asl di competenza del territorio, a seguito di specifica richiesta da parte degli interessati, provvede ad effettuare un sopralluogo in situ al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di benessere, igiene e sanità e a rilasciare ai medesimi specifico verbale di idoneità.

6. Il sopralluogo di cui al comma 5, sempre su richiesta dell'interessato, è svolto altresì dall'ARA che rilascia apposita attestazione delle verifiche svolte.

7. L'istruttoria da parte dei tecnici regionali prevede la compilazione di apposita Check List - Verbale di controllo, approvata con Determinazione Direttoriale n. DPD275 del 01/09/2022.

8. Per le istanze esaminate con esito negativo, gli STA competenti per territorio inviano l'esito dell'istruttoria mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato mediante PEC, in base alle procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.

9. Per le istanze esaminate con esito positivo, gli STA competenti per territorio rilasciano il certificato di autorizzazione attribuendo il codice univoco nazionale previsto dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994 e lo trasmette al richiedente ed al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.

5. Validità

1. Tutte le autorizzazioni rilasciate hanno validità quinquennale ai sensi del D.M. 403/2000.

6. Attribuzione delle codifiche

1. Ai sensi del D.M. n. 403/2000 è prevista l'attribuzione di un Codice univoco a livello nazionale per le seguenti strutture:

- a) stazioni di monta pubblica;
- b) stazioni di monta naturale privata equina;
- c) stazioni di inseminazione artificiale equina;
- d) centri di produzione dello sperma;
- e) centri di produzione di embrioni ed oociti;
- f) gruppi di raccolta degli embrioni;
- g) recapiti.

2. A tali strutture è attribuita la codifica prevista dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994, secondo le modalità di seguito richiamate: 1-2: codice provincia; 3-4-5-6: numero progressivo provinciale; 7: identificativo:

- E: stazione di monta naturale privata per gli equini;
- P: stazione di monta pubblica;
- C: centri di produzione materiale seminale o di embrioni;
- S: gruppi di raccolta embrioni;
- R: recapito;
- H: stazioni di inseminazione artificiale equina.

3. Per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco regionale dei veterinari e degli operatori pratici per la pratica dell'inseminazione artificiale, lo STA, istruite le richieste, attribuisce a ciascun veterinario e operatore un numero di Codice univoco a livello nazionale, così composto: 1-2: codice provincia nel cui Albo risultano iscritti i veterinari; 3-4-5-6: numero di iscrizione all'Albo provinciale dei veterinari o al Registro dell'Unione Operatori di Fecondazione Artificiale e Animale (UOFAA); 7: identificativo:

- F = Veterinario;
- L = Operatore pratico.

7. Pratica della inseminazione artificiale

1. Per la pratica dell'inseminazione artificiale i riproduttori maschi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 18 del D.M. n. 403/2000.
2. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono richiedere alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura - l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale utilizzando il modello 10, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale, iscritti all'elenco regionale, che intendano praticare la fecondazione artificiale su fattrici equine, acquistano seme fresco o refrigerato esclusivamente presso i centri di produzione di materiale seminale e acquistano seme congelato esclusivamente presso i recapiti autorizzati.
4. Gli stessi professionisti devono richiedere all'ARA i blocchi CIF per l'inseminazione artificiale tassativamente prima dell'inizio della stagione di monta e restituirli alla medesima entro 60 giorni dalla data di compilazione.

8. Certificazione degli interventi fecondativi

1. Ai sensi dell'art. 33 del D.M. n. 403/2000 gli atti fecondativi effettuati in una stazione di monta pubblica, in una stazione di monta privata equina, quelli effettuati mediante inseminazione artificiale o mediante impianti embrionali devono essere registrati su appositi modelli denominati "Certificati di Intervento Fecondativo" (C.I.F.) e "Certificati di Impianto Embrionali" (C.I.E.) rilasciati dall'ARA a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile della certificazione. Ogni C.I.F./C.I.E. deve essere prodotto in triplice copia, di cui una copia per il responsabile della certificazione, una per l'allevamento interessato all'intervento fecondativo, una per l'ARA.
2. Gli atti fecondativi effettuati in una stazione di monta naturale privata (ad esclusione della specie equina) possono essere registrati in apposito Registro Aziendale.
3. Ai sensi dell'art. 33 comma 5 del D.M. n. 403/2000, nell'ambito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia, i certificati di intervento fecondativo (C.I.F), di cui al presente articolo, possono essere sostituiti da un apposito registro aziendale nel quale, per ciascun intervento, devono essere riportati:
 - a) il codice identificativo, la specie e la razza della fattrice;
 - b) la data di inseminazione;
 - c) il codice identificativo, la specie e la razza del produttore maschio da cui deriva il materiale seminale utilizzato;

d) il codice, il nominativo e la sottoscrizione del responsabile della certificazione.

9. Registri di carico e scarico

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) del D.M. n. 403/2000, il gestore di una stazione di inseminazione artificiale ha l'obbligo di registrare gli atti fecondativi di avvenuta inseminazione su apposito modello.

2. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettere i) e l) del D.M. n. 403/2000, i Centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo della tenuta di un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun produttore nonché un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale.

3. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera b) del D.M. n. 403/2000, i Recapiti hanno l'obbligo della tenuta di registro cronologico del materiale seminale disponibile, con indicazione degli allevamenti acquirenti o dei nominativi degli operatori che l'abbiano acquistato.

4. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera d) del D.M. n. 403/2000, i Gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico degli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati.

5. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.M. n. 403/2000, i Centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo della tenuta di un registro dei prelievi per ciascuna donatrice di oociti, di un registro di laboratorio con indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, nonché un registro di carico degli embrioni prodotti e uno di scarico degli embrioni in uscita.

6. I registri interni sono predisposti secondo quanto stabilito dal Decreto delle Politiche Agricole e Forestali 12 febbraio 2001.

7. I dati desunti dai registri di carico e scarico, entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, devono essere trasmessi al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria. Quest'ultimo provvede ad inviare al MASAF, entro i 90 giorni successivi, l'elaborazione dei dati relativi a ciascun semestre.

8. Per gli impianti di inseminazione artificiale del settore equino la trasmissione è annuale. Il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria trasmette al MASAF i dati aggregati, come previsto all'art. 35 del D.M. n. 403/2000.

10. Obbligo di conservazione della documentazione

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d), il gestore della stazione di monta ha l'obbligo di conservare i registri detenuti per almeno tre anni.

2. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c), il gestore di una stazione di inseminazione artificiale è tenuto a conservare i registri detenuti per almeno tre anni.

11. Distruzione di materiale seminale ed embrionale

1. Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.M. 403/2000, devono essere distrutti il materiale seminale e gli embrioni che non possono essere distribuiti e commercializzati.
2. Ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.M. 403/2000, presso i Centri di produzione di materiale seminale e degli embrioni, la distruzione delle dosi di materiale seminale e degli embrioni deve avvenire alla presenza di un rappresentante del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria e di un rappresentante dell'ARA.
3. Ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.M. 403/2000, i Recapiti devono inviare specifica comunicazione al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria ed al Centro di produzione che li ha forniti, dell'avvenuta distruzione delle dosi di materiale seminale e degli embrioni.
4. Ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.M. 403/2000, gli allevatori e gli operatori che intendono distruggere il materiale seminale o gli embrioni, devono darne specifica comunicazione al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità nonché al Recapito e al Gruppo di raccolta che li hanno forniti. I suddetti impianti devono apporre specifiche annotazioni dell'avvenuta distruzione nel Registro di carico e scarico.

12. Revoche

1. Ai sensi D.M. n. 403/2000 nel caso vengano meno uno o più requisiti prescritti per le autorizzazioni previste dal citato Decreto, oppure in caso di mancata attuazione degli obblighi non rispetti gli obblighi previsti dallo stesso Decreto, gli STA o il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, secondo le rispettive competenze, procedono alla revoca dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ed esperimento degli adempimenti in tema di contraddittorio, Il provvedimento finale è adottato con apposito atto e deve contenere le motivazioni della revoca.
2. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 e ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.M. 403/2000, lo STA può sospendere o revocare l'iscrizione dagli elenchi dei veterinari ed operatori pratici che esercitano l'inseminazione artificiale o l'impianto degli embrioni, sentito il parere di apposita Commissione costituita da: a) un dirigente del Dipartimento Agricoltura con funzioni di Presidente; b) un rappresentante nominato dall'Associazione Regionale Allevatori; c) un rappresentante nominato dall'Ordine provinciale dei medici Veterinari; d) un rappresentante dell'UOFAA e/o degli Organismi maggiormente rappresentativi degli Operatori pratici.

13. Modulistica

1. Le domande di autorizzazione devono essere presentate ai Servizi competenti utilizzando i modelli di seguito elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti procedure:

- a) Modello 1. Richiesta di autorizzazione a gestire una Stazione di monta naturale pubblica/privata.
- b) Modello 2. Richiesta di autorizzazione per la riproduzione in allevamenti allo stato brado.
- c) Modello 3. Richiesta di attestato di approvazione alla fecondazione per i riproduttori equini di interesse locale.
- d) Modello 4. Richiesta di autorizzazione a gestire una Stazione di inseminazione artificiale equina pubblica.
- e) Modello 5. Comunicazione impiego dell'inseminazione artificiale per la specie suina nell'ambito aziendale.
- f) Modello 6. Richiesta di autorizzazione a gestire un Centro di produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale.
- g) Modello 7. Richiesta di autorizzazione a gestire un Recapito di materiale seminale e/o embrioni.
- h) Modello 8. Richiesta autorizzazione a gestire un Gruppo di raccolta di embrioni.
- i) Modello 9. Richiesta di autorizzazione a gestire un Centro di produzione di embrioni.
- j) Modello 10. Richiesta di iscrizione all'elenco regionale operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale.
- k) Modello 11. Assolvimento imposta di bollo.

14. Coordinamento e monitoraggio delle attività

1. Per garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale della disciplina della riproduzione animale il Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria effettua il coordinamento delle attività degli STA, anche attraverso la definizione di procedure comuni e la raccolta di informazioni per il monitoraggio delle attività.

15. Pubblicazione

1. Le informazioni, le disposizioni, la modulistica e le procedure per ottenere le autorizzazioni relative al settore della riproduzione animale sono pubblicate sul sito internet della Regione Abruzzo, Aree tematiche Agricoltura Caccia e Pesca – Produzioni agroalimentari e zootecnia - Zootecnia – Riproduzione Animale.

2. Sono inoltre pubblicati nel suddetto sito a cura del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria i seguenti elenchi: 1) elenco delle Stazioni di monta pubblica; 2) elenco delle Stazioni di monta privata; 3) elenco delle aziende che effettuano la fecondazione in allevamenti allo

stato brado 4) elenco dei riproduttori equini di interesse locale; 5) elenco delle Stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica; 6) elenco delle aziende che effettuano l'inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale; 7) elenco dei Centri di produzione di materiale seminale per l'inseminazione artificiale; 8) elenco dei Recapiti di materiale seminale e/o embrioni; 9) elenco dei Gruppi di raccolta di embrioni; 10) elenco dei Centri di produzione di embrioni; 11) elenco regionale dei veterinari e degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti procedure.

16. Flusso delle informazioni

1. Il responsabile della certificazione dell'intervento fecondativo o dell'impianto embrionale, entro 60 giorni dalla data di compilazione del C.I.F. o del C.I.E., trasmette la parte del modulo all'uopo predisposta all'ARA.
2. L'ARA, con periodicità trimestrale trasmette, al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria del Dipartimento Agricoltura i dati relativi agli interventi fecondativi e agli impianti embrionale.
3. Il Dipartimento Agricoltura per il tramite del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria, invia entro 120 giorni dal ricevimento i dati aggregati a livello regionale al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

17. Vigilanza, controllo e sanzioni

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa in materia di riproduzione animale è a cura del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria in raccordo con i Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura.
2. Alle violazioni rilevate sono applicate le sanzioni amministrative stabilite dal D.Lgs 52/2018.